



STATUTO

2016

A.M.M.A.

**AZIENDE MECCANICHE
MECCATRONICHE ASSOCIATE
TORINO**

(Costituita in Torino in data 26 luglio 1945)

STATUTO

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Scopi

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate, con la denominazione "A.M.M.A.", ed indicata nel presente Statuto anche come "Associazione".

L'Associazione è organizzazione senza fini di lucro e agisce in armonia con gli scopi dell'Unione Industriale di Torino, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi del codice etico di Confindustria.

L'Associazione ha sede legale in Torino.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali dell'Associazione:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;

- b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
- c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
- d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo della propria attività;
- e) assistere i propri Associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
- f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire all'A.M.M.A. le imprese esercenti l'industria metallurgica o meccanica o mecatronica o industrie affini che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'A.M.M.A., anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

I soci vengono divisi in tre gruppi, a seconda del numero del personale dipendente.

Appartengono al gruppo A i soci aventi oltre 250 dipendenti (grandi industrie).

Appartengono al gruppo B i soci aventi da 101 ai 250 dipendenti (medie industrie).

Appartengono al gruppo C i soci aventi fino a 100 dipendenti (piccole industrie).

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese dell'A.M.M.A., dell'Unione Industriale di Torino ed in quello di Confindustria, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento nella compagine associativa, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

La relativa delibera è successivamente ratificata dal Consiglio generale nella prima riunione successiva.

Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Unione Industriale di Torino le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata minima di due anni e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. o PEC, con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza.

Agli effetti contributivi l'iscrizione decorre dal primo giorno del mese in cui ha luogo la notifica dell'ammissione conseguente alla delibera del Consiglio di Presidenza.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Unione Industriale di Torino, in quanto applicabile.

L'associato all'A.M.M.A. si considera a tutti gli effetti associato all'Unione Industriale di Torino a cui l'Associazione aderisce, assumendo i diritti e gli obblighi derivanti dal relativo Statuto, nonché dalle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità dello Statuto medesimo.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza all'A.M.M.A. e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;

- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione all'A.M.M.A. comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione dell'Unione Industriale di Torino, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione gli elementi, notizie e dati di carattere generale che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni resteranno riservate ai dirigenti dell'Associazione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni o istruzioni impartite dagli organi direttivi dell'Associazione.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'A.M.M.A. ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche aziendali;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
- fornire tutti i dati necessari alla determinazione della misura delle quote associative periodiche, e, per i dati relativi al personale, consentire all'INPS la loro trasmissione all'Associazione, anche a fini statistici, con garanzia del pieno rispetto della riservatezza nei confronti dei terzi e del Codice della Privacy.

Di tutte le controversie che potessero sorgere tra gli Associati ed i loro dipendenti in materia di rapporti di lavoro tali da apportare variazioni ai contratti in vigore, nonché di quelle che potessero riferirsi a questioni di interesse generale, dovrà essere data notizia tempestivamente dalle imprese all'Associazione prima di addivenire alla loro definizione.

L'Associazione ha sempre facoltà di avocare a sé, in qualsiasi momento, la trattazione di tutte le vertenze sorte nel territorio di sua giurisdizione.

Art. 6 - Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi dell’A.M.M.A.:

- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo: Proviviri e Revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi.

L’Assemblea è convocata con preavviso minimo di 15 giorni, riducibili a sette in caso d’urgenza.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno di norma entro il primo semestre, comunque prima della data fissata per l’assemblea dell’Unione Industriale di Torino, per tutti gli adempimenti organizzativi.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno, ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E’ ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi possono essere delegati da altro socio, in regola, a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato,

sulla base del numero dei dipendenti corrispondente, secondo la seguente progressione:

- fino a 50 dipendenti, un voto
- da 51 a 100 dipendenti 2 voti
- da 101 a 250 dipendenti, 3 voti
- da 251 a 500 dipendenti, 4 voti
- da 501 a 1000 dipendenti, 5 voti
- oltre i 1000 dipendenti spetta un ulteriore voto per ogni ulteriore numero di 500 dipendenti, senza contare le frazioni.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri, il Direttore o l'Amministratore Delegato.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Unione Industriale di Torino.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni biennio dispari, i componenti elettivi del Consiglio generale;
- b) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Proviviri e i Revisori contabili;
- c) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- d) modificare il presente Statuto;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- f) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
- g) designare i rappresentanti dell'Associazione nel Consiglio generale dell'Unione Industriale di Torino scelti dal Consiglio generale dell'Associazione.

Art. 9 – Consiglio generale

L'Associazione è diretta da un Consiglio generale composto da 30 membri eletti in ragione di dieci per ciascun gruppo. Il Consiglio generale è autorizzato ad aumentare fino a 45 il numero dei propri membri, salvo ratifica alla successiva Assemblea. In ogni caso ogni gruppo deve essere rappresentato da non meno di 10 e da non più di 20 membri. I Past President sono invitati permanenti.

Il Consiglio generale elegge nel suo seno il Presidente e da un minimo di due ad un massimo di quattro Vice Presidenti.

I membri del Consiglio generale durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di 4 bienni; una ulteriore elezione è ammessa trascorsi due anni dal raggiungimento del limite massimo sopra indicato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo quella del Direttore o dell'Amministratore Delegato il cui emolumento sarà definito direttamente dal Presidente con l'interessato.

Il Consiglio generale è investito dei più ampi poteri per l'ordinamento ed il funzionamento

dell'Associazione e può eventualmente redigere e modificare un regolamento associativo; potrà nominare delle Commissioni di studio su determinate questioni.

I Consiglieri durano in carica due anni.

I Consiglieri scaduti sono rieleggibili nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

Al Consiglio generale dell'Associazione spetta in particolare, oltre alla gestione delle questioni comunque inerenti ai rapporti di lavoro e alla definizione in generale di controversie collettive e sindacali:

- a) di deliberare sulla ammissione dei Soci e sulla loro espulsione;
- b) di deliberare il rendiconto consuntivo del precedente esercizio che si chiude al 31 dicembre;
- c) di deliberare il bilancio preventivo;
- d) di scegliere, per quanto di spettanza dell'Associazione, i membri che l'Assemblea dovrà designare a far parte del Consiglio generale dell'Unione Industriale di Torino, secondo i coefficienti all'uopo previsti.

Il Consiglio generale è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, quando lo ritenga opportuno, o su domanda di almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata per le riunioni. In casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per e-mail, fax o telefonicamente.

Il Consiglio generale dovrà riunirsi di norma almeno una volta al mese per l'esame delle questioni ordinarie.

I Consiglieri che non partecipano a tre convocazioni successive senza giustificare l'assenza sono considerati dimissionari.

Il Consiglio generale ha la facoltà di procedere alla sostituzione dei Membri dimissionari o che debbono venire considerati tali a mente del comma precedente, con altri Soci appartenenti agli stessi gruppi fino alla concorrenza del numero stabilito dal presente Statuto, e salvo ratifica dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio generale occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri ed il voto a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la votazione, nel caso di parità, salvo il principio dell'adesione di cui sopra, il voto del Presidente ha la prevalenza.

In caso di impossibilità a deliberare la decisione verrà demandata all'Assemblea che il Presidente dovrà convocare a tal uopo.

Art. 10 – Presidente – Vice Presidenti - Consiglio di Presidenza

Il Presidente dura in carica quattro anni e una sua ulteriore elezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di otto anni consecutivi.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione anche come mandatario dei Soci nei rapporti interni ed esterni.

Il Presidente, in collaborazione con i Vice Presidenti, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio generale, indirizza il funzionamento dell'Associazione e vigila sullo stesso, adempiendo a tutte le funzioni inerenti al suo mandato o che gli siano state delegate dai competenti organi sociali.

In caso di sua assenza od impedimento sarà rappresentato dal Vice Presidente più anziano in età.

Il Presidente ha il potere di rappresentare legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio con speciale facoltà di sporgere e ritirare denunce e di costituirsi parte civile.

Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono il Consiglio di Presidenza. L'Amministratore Delegato, o il Direttore, fa parte del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è collegialmente responsabile delle deliberazioni assunte dagli Organi statutari e degli indirizzi generali delle azioni dell'A.M.M.A..

Esso può esercitare, in caso di urgenza, le funzioni spettanti al Consiglio generale con l'obbligo di riferire alla prima riunione del Consiglio medesimo.

Sono inoltre compiti specifici del Consiglio di Presidenza:

1. la nomina del Direttore o dell'Amministratore Delegato di cui all'art. 13, il contenuto del relativo mandato, i poteri e la durata;
2. nominare rappresentanti dell'AMMA nei consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta.

Il Consiglio di Presidenza stabilisce le modalità delle proprie riunioni e dell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di votazioni ogni componente ha diritto ad un voto con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art. 11 – Commissione di designazione del Presidente – Procedura di designazione

La Commissione è composta dagli ultimi tre Past President purché espressione di imprese

regolarmente associate e in assenza di incarichi politici.

La Commissione deve insediarsi in tempo utile rispetto alla scadenza del mandato del Presidente, tenendo conto che le consultazioni hanno una durata non superiore a otto settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

La Commissione deve raccogliere fra gli associati le indicazioni per la candidatura a Presidente dell'A.M.M.A. e segnalare al Consiglio generale il consigliere che risulta beneficiario del più alto consenso.

Art. 12 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono tre e i Revisori contabili sono tre.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

Le cariche di Proboviro e di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 13 – Direttore / Amministratore Delegato

Alla gestione operativa dell'Associazione è preposto l'Amministratore Delegato o il Direttore, secondo le nomine effettuate ed i poteri conferiti.

Egli non può esercitare professione, avere altri impieghi, od assumere altre cariche senza l'autorizzazione del Presidente.

A lui spetta di provvedere alla gestione ed alla direzione, sotto la sua responsabilità, dei servizi e uffici dell'Associazione.

L'Associazione potrà istituire un Comitato di coordinamento delle attività delle Associazioni, Sezioni o Gruppi industriali meccanici, metallurgici, meccatronici e affini di altre province.

Art. 14 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore dell'A.M.M.A..

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 15 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo viene deliberato dal Consiglio generale ed è corredato dalla relazione del Presidente e di quella dei Revisori Contabili.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione dell'Associazione affinché gli Associati possano prenderne visione.

Art. 16 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole del 75% dei voti di tutti gli Associati.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 17 - Norma transitoria e disposizione di rinvio

La durata in carica degli Organi (Consiglio generale, Probiviri e Revisori), a regime previste negli anni dispari, dovendo avvenire, in prima applicazione dello Statuto, in anno pari, avrà eccezionalmente durata triennale.

Gli adempimenti statutarî, sino all'elezione del nuovo Consiglio generale e dei nuovi organi, saranno adempiuti dagli organi vigenti ai sensi dello statuto precedente, che sono pertanto prorogati ed in forza fino a tale elezione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione dello Statuto dell'Unione Industriale per quanto compatibili, la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.

In fase di prima attuazione del presente Statuto vengono meno le ineleggibilità legate alle cariche dei Consiglieri espletate durante la vigenza dell'ultimo biennio del precedente Statuto.